

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02.07.2010 N. 104

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
1. ACCURSO TAGANO	CLAUDIA	CCRCCLD72C46A089T;
2. AGOSTARA	SIMONA	GSTSMN71E70G273A;
3. ALESSANDRINI	FEDERICA	LSSFRC76H45G157E;
4. AMBROSI FORLANI	GRAZIA	MBRGRZ73P58E512G;
5. AMORO	ROSA MARIA	MRARMR80R58D767A;
6. ANDREOLI	MARIA ELENA	NDRMLN83L45M082Z;
7. ANDREONI	BARBARA	NDRBBR83P67E388F;
8. ASARO	VITO	SRAVTI84L28F061D;
9. BADOLATO	SANTO ALESSANDRO	BDLSTL85L23C352C;
10. BARONE	DARIO	BRNDRA85B04C933K;
11. BELARDO	FILOMENA	BLRFMN88H62F839;
12. BELLASSAI	FABIO	BLLFBA78S21H163B;
13. BIASO	MARIO	BSIMRA61P24G019M;
14. BIELLI	RAFFAELLA	BLLRFL75D60B019M;
15. BISCAGLIA	MICHELA	BSCMHL66A56H501V;
16. BO	MARY	BOXMRY72B61A115S;
17. BONACINA	ISANIA MARIA	BNCSMR62D41A686H;
18. BONOMO	EMILIA	BNMMLE57L69H501S;
19. CAMPOLEONI	MARIA LAURA	CMPMLR88E65A246C.
20. CAPELLI	MANUELA	CPLMNL73L58L750T;
21. CAPITELLI	RAFFAELLA	CPTRFL68D66I838T;
22. CARDILLO	BARBARA	CRDBBR83T44G371M;
23. CARDONE	GIANLUCA	CRDGLC72M03H282G;
24. CARELLA	RITA	CRLRTI73T62L049R;
25. CARIELLO	ANTONELLA	CRLNNL89B54I422G;
26. CASADEI	CLAUDIO	CSDCLD73H13H294K;
27. CASCIAO	EGIDIA	CSCGDE87P62G838C;
28. CASSINI	CLAUDIO	CSSCLD76T03I533P;
29. CASTAGNERO	ENRICA	CSTNRC74A68B101E;
30. CATUCCI	VALENTINA	CTCVNT83L63D643B;
31. CAVAZZINI	MARINA	CVZMRN82A55D150B;
32. CENTEMERO	DIANA	CNTDNI66B58M052B;

33.	CHIAPPARINI	TERESA	CHPTRS70B45F205N;
34.	CHIMENTO	NUNZIA	CHMNNZ90E70B774E;
35.	CHIRICHIELLO	GERARDO	CHRGRD76D25H703J;
36.	CIAMBRONE	MARIOLINA	CMBMLN66D69H775P;
37.	CICCARONE	ROSANNA	CCCRNN84T47A893Z;
38.	CIMINO	EMILIA	CMNMLE84R43A901F;
39.	CITRO	ALESSIO	CTRLSS85C17Z133Z;
40.	CONOCI	LUIGI FEDERICO	CNCLFD89R24Z112Y;
41.	COSCHIGNANO	MARIACRISTINA	CSCMCR87T70A053T;
42.	CUCINI	BARBARA	CCNBBR70C68I726E;
43.	CUNDARI	MARIA ELENA	CNDMLN86M53L042A;
44.	DAIDONE	ANTONINO	DDNNNN92P04G348R;
45.	DE ANGELIS	BARBARA	DNGBBR69R41C361A;
46.	DE LUCA	ROSSELLA	DLCRSL92T49E791Z;
47.	DE PASCA	ILARIA	DPSLRI86B54F205T;
48.	DE SIMONE	DOMENICO	DSMDNC80E25H579D;
49.	DEODATO	CATERINA ELEONORA	DDTCRN85P63F537V;
50.	DI BENEDETTO	CARMELA	DBNCML76E51I754F;
51.	DI CATALDO	ROSSELLA	DCTRSL92P42C351I;
52.	DI CICCO	RAFFAELLA	DCCRFL84M68C495Y;
53.	DI GIROLAMI	MARCO	DGRMRC79S14H769M;
54.	DI LEO	GIOVANNA	DLIGNN78H68G793A;
55.	DI SPIRITO	VALENTINA	DSPPVNT75R63G273A;
56.	DOTTI	SABRINA	DTTSRN68S55L682P;
57.	FARELLA	ANNALISA	FRLNLS77R54F376T;
58.	FEBRONI	VALERIO	FBBVLR86E18G388U;
59.	FERRARO	DANIELA	FRRDNL79H57G273G;
60.	FERRI	MARIANNA	FRRMNN79H63H926C;
61.	FILIPPI	CLAUDIA	FLPCLD81M57G273R;
62.	FIORINI	SILVIA	FRNSLV76H41L781R;
63.	FLAMMINI	EMANUELA	FLMMNL76D69H282L;
64.	FOLINI	ELEONORA	FLNLNR80L44C933F;
65.	FORNARI	LUIGINA ANNA ROSARIA	FRNLNN95L66A783V;
66.	FUNDARO'	FLAVIA	FNDFLV89L69G273R;
67.	FUSCO	FRANCESCO	FSCFNC78R17I438X;
68.	GAETANO	LORENA	GTNLNR77P52I874K;
69.	GALLI	MARIA SOLE	GLLMSL86P52D416B;
70.	GAMBINO	ELEONORA	GMBLNR74P42L219Q;
71.	GARAFFA	MARIA PIA	GRFMRP83D57C352U;
72.	GIACOMAZZI	ELENA	GCMLNE87L42G489X;
73.	GIANGRASSO	DANIELA	GNGDNL83E59Z112J;
74.	GIANNANGELO	STEFANO	GNNSFN61R04E507D;

75.	GIOCONDO	ANTONELLA	GCNNNL81R71F061Y;
76.	GIORNI	LUCA	GRNLCU68L10A390E;
77.	GIOVANELLI	CLAUDIA	GVNCLD86C52H501V;
78.	GRANIERI	LETIZIA	GRNLTZ80T53L219D;
79.	GRIGO	NICOLE ISABELLE	GRGNLS71C44Z112T;
80.	GULLO	CINZIA	GLLCNZ63A54L271D;
81.	IALUNA	FRANCESCO	LNIFNC78L06C351R;
82.	IANNELLO	GIOVANNA MARIA	NNLGNN71E59I234Y;
83.	IELASI	CLAUDIO	LSICLD84B22E507K;
84.	LA FERRARA	RICCARDO	LFRRCR91L17A881X;
85.	LA PIETRA	FLORA	LPTFLR89M53Z404E;
86.	LA PORTA	SARA	LPRSRA89C58Z129C;
87.	LARIVERA	RITA	LRVRTI74M61F495V;
88.	LEONE	ISABELLA	LNESLL74H70E715K;
89.	LIBERTO	MODICA ELENA	LBRLNE79R52C933V;
90.	LICCARDO	ANTONIO	LCCNTN79L13A509T;
91.	LIGATO	CLAUDIA	LGTCLD84S67F158Q;
92.	LIZZIO	FEDERICA	LZZFRC86T42C351Z;
93.	LONGOBARDO	ALESSIA	LNGLSS80T53F839K;
94.	LUZZI	ANTONELLA	LZZNNL89H19D086I;
95.	MAFFEZZOLI	GIORGIA	MFFGRG71L61H501A;
96.	MANCUSO	MONICA	MNCMNC78M61I874G;
97.	MANDOLITI	ROBERTA	MNDRRT85C53D086U;
98.	MANDUCI	VALENTINA	MNDVNT86L70B157C;
99.	MANFRINI	SIMONE	MNFSMN90P26A271Q;
100.	MARINACCIO	MARIA CRISTINA	MRNMCR80L69B963S;
101.	MATTEOCCI	ANNA	MTTNNA76B63H282P;
102.	MELONI	DARIO	MLNDRA82H14F065D;
103.	MENGHINI	MARIANNA	MNGMNN82P60E783C;
104.	MESSINA	MARIANNA	MSSMNN83A71D423O;
105.	MISTRORIGO	MARIA	MSTMRA83C65I496B;
106.	MONFORTE	GIORGIA	MNFGRG75M61D810E;
107.	NATOLI	MARIADOMENICA	NTLMMD89R69L452L;
108.	NICOSIA	ANTONELLA	NCSNNL75H59L219Z;
109.	PACILIO	ALESSANDRA	PCLLSN71L56B639X;
110.	PANTERA	CHIARA	PNTCHR80A56B832E;
111.	PANTUSA	LUIGIA	PNTLGU84H67D086K;
112.	PAPAIANNI	GIUSEPPE	PPNGPP92L06E041J;
113.	PAPAIANNI	PASQUALE	PPNPQL87T03E041W;
114.	PERAZZOLO	FRANCESCA	PRZFNC86L48L682F;
115.	PEZZELLA	MARIA ROSARIA	PZZMRS86T52F839E;
116.	PIZZULLI	EMILIANO	PZZMLN72T07E036X;

117. PIZZUTELLI	LAURA	PZZLRA78T42D810M;
118. PONI	ALESSIA	PNOLSS87H63E704Y;
119. POPOLANI	ROBERTA	PPLRRT66T45A657Z;
120. PORPORA	MONICA	PRPMNC76D65C129B;
121. PRATICO'	GIUSY	PRTGSY75B57H224N;
122. PUJIA	ANTONIO	PJUNTN76R26G793Z;
123. QUAGLIA	ANDREA EMANUEL	QGLNRM70L08F205I;
124. REA	CLAUDIA	REACLD76H62A433O;
125. REGA	CIRA	RGECRI84T41L259U;
126. RISA	MANUELA	RSIMNL86L70H282U;
127. RODILOSIO	UMBERTO	RDLMRT75P19F158A;
128. RONCHI	MARTA	RNCMRT87S60F133V;
129. ROVIELLO	ANNA	RVLNNA80R46B963R;
130. RUSSO	FRANCESCO	RSSFNC75B20L049X;
131. SABATINI	GIULIA	SBTGLI84B50G687Q;
132. SALANITRO	FELICIA	SLNFLC88S44I199O;
133. SANTABARBARA	ROSANNA	SNTRNN70M60D709Q;
134. SANTIA	LAURA	SNTLRA78H48C413M;
135. SAVELLI	GIACOMO	SVLGCM78D28I608Z;
136. SCALERA	ISABELLA	SCLSLL92D65A225Q;
137. SCAVO	MARIA	SCVMRA64P52H579U;
138. SCHITTONI	MARIA ANGELA	SCHMNG77A60I533C;
139. SEMERARO	ROSSELLA	SMRRSL73B60Z112A;
140. SICILIANO	LUIGI	SCLLGU86B08D122O;
141. SILVESTRI	CRISTINA	SLVCST73S46A662N;
142. SOLDI	ANTONIO	SLDNTN80H10L738C;
143. TAGLIACOLLO	EMMA	TGLMME75B45H620S;
144. TILLI	RAFFAELLA	TLLRFL69C50H282A;
145. VALENTE	MARIANNA	VLNMNN84B60E512J;
146. VANTAGGIATO	MARTA	VNTMRT83T71C978M;
147. VELLA	NADIA	VLLNDA80S65E648H;
148. VIRILI	MARIA ELENA	VRLMLN86T52L117I;
149. VOLPE	FABIO	VLPFBA81P01I533F;
150. ZUMBO	FRANCESCO LUCIANO	ZMBFNC72A03H224I.

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso (NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC:

domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrenti-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI:

- **GIANGRAVÉ CARLOTTA MARIACELESTE**, elettivamente domiciliata in Via Rai 3, (31024) Ormelle (TV);
- **PUPIN GIAIME ERNESTO**, elettivamente domiciliato in Via Venezia n. 98 (36015), Schio (VI);
- **ZOE MARIA PAOLA ANELLO**, elettivamente domiciliata in Via Valcrosa n. 3, (12039) Verzuolo (CN).

- Controinteressati-

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Delle graduatorie definitive di merito relative al Concorso straordinario indetto con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 510/2020, per le Regioni e le classi di concorso dei ricorrenti, nella parte in cui non sono inseriti i loro nominativi;
2. Dei provvedimenti con i quali sono stati pubblicati dai singoli Uffici Scolastici Regionali di interesse, gli esiti delle prove scritte e gli allegati elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario, nella parte in cui non sono inseriti i ricorrenti;
3. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
4. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;

5. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla "Prova scritta", hanno previsto che *"Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80"*, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;
6. Delle griglie di valutazione delle prove sostenute dai ricorrenti, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio inferiore a 56/80, che ne ha decretato il mancato superamento;
7. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati, per violazione del principio di collegialità;
8. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

I ricorrenti sono tutti docenti precari che, dopo aver correttamente presentato la relativa domanda di partecipazione, prendevano parte al concorso straordinario indetto con D.D. n. 510/2020, poi modificato con D.D. n. 783/2020, per le seguenti classi di concorso:

COGNOME	NOME	CLASSE DI CONCORSO	REGIONE
1. ACCURSO TAGANO	CLAUDIA	A060	LOMBARDIA
2. AGOSTARA	SIMONA	A05	LOMBARDIA
3. ALESSANDRINI	FEDERICA	A028	EMILIA ROMAGNA
4. AMBROSI FORLANI	GRAZIA	A046	LOMBARDIA
5. AMORO	ROSA MARIA	A028	LOMBARDIA
6. ANDREOLI	MARIA ELENA	A001	LAZIO
7. ANDREONI	BARBARA	A001	LAZIO
8. ASARO	VITO	B017	VENETO
9. BADOLATO	SANTO ALESSANDRO	A014	VENETO
10. BARONE	DARIO	B022	LOMBARDIA
11. BELARDO	FILOMENA	A011	LOMBARDIA
12. BELLASSAI	FABIO	A060	PIEMONTE
13. BIASO	MARIO	AC56	PIEMONTE

14.	BIELLI	RAFFAELLA	A022	LOMBARDIA
15.	BISCAGLIA	MICHELA	A054	LAZIO
16.	BO	MARY	AB24	LOMBARDIA
17.	BONACINA	ISANIA MARIA	A060	LOMBARDIA
18.	BONOMO	EMILIA	AB24	TOSCANA
19.	CAMPOLEONI	MARIA LAURA	A047	LOMBARDIA
20.	CAPELLI	MANUELA	AJ56	LOMBARDIA
21.	CAPITELLI	RAFFAELLA	A012	LAZIO
22.	CARDILLO	BARBARA	A012	EMILIA ROMAGNA
23.	CARDONE	GIANLUCA	A048	LAZIO
24.	CARELLA	RITA	A034	LOMBARDIA
25.	CARIELLO	ANTONELLA	AK56	TOSCANA
26.	CASADEI	CLAUDIO	B016	EMILIA ROMAGNA
27.	CASCIANO	EGIDIA	AG56	LAZIO
28.	CASSINI	CLAUDIO	A041	LOMBARDIA
29.	CASTAGNERO	ENRICA	A023	LOMBARDIA
30.	CATUCCI	VALENTINA	A022	LOMBARDIA
31.	CAVAZZINI	MARINA	A047	LOMBARDIA
32.	CENTEMERO	DIANA	A049	LOMBARDIA
33.	CHIAPPARINI	TERESA	A022	LOMBARDIA
34.	CHIMENTO	NUNZIA	B012	LOMBARDIA
35.	CHIRICHIELLO	GERARDO	A022	LOMBARDIA
36.	CIAMBRONE	MARIOLINA	A022	PIEMONTE
37.	CICCARONE	ROSANNA	A028	PUGLIA
38.	CIMINO	EMILIA	A022	LOMBARDIA
39.	CITRO	ALESSIO	A026	LOMBARDIA
40.	CONOCI	LUIGI FEDERICO	B016	EMILIA ROMAGNA
41.	COSCHIGNANO	MARIACRISTINA	A018	LOMBARDIA
42.	CUCINI	BARBARA	ADMM	TOSCANA
43.	CUNDARI	MARIA ELENA	A022	TOSCANA
44.	DAIDONE	ANTONINO	B021	PIEMONTE
45.	DE ANGELIS	BARBARA	A028	LOMBARDIA
46.	DE LUCA	ROSSELLA	A001	PIEMONTE
47.	DE PASCA	ILARIA	A019	LOMBARDIA
48.	DE SIMONE	DOMENICO	A028	LOMBARDIA
49.	DEODATO	CATERINA ELEONORA	A037	LOMBARDIA
50.	DI BENEDETTO	CARMELA	A018	LOMBARDIA

51.	DI CATALDO	ROSSELLA	A022	LOMBARDIA
52.	DI CICCIO	RAFFAELLA	AB24	TOSCANA
53.	DI GIROLAMI	MARCO	A014	EMILIA ROMAGNA
54.	DI LEO	GIOVANNA	AB24	PIEMONTE
55.	DI SPIRITO	VALENTINA	AB25	LOMBARDIA
56.	DOTTI	SABRINA	A022	LOMBARDIA
57.	FARELLA	ANNALISA	A045	LOMBARDIA
58.	FEBRONI	VALERIO	A030	LOMBARDIA
59.	FERRARO	DANIELA	B022	CAMPANIA
60.	FERRI	MARIANNA	B019	EMILIA ROMAGNA
61.	FILIPPI	CLAUDIA	A022	PIEMONTE
62.	FIORINI	SILVIA	A022	VENETO
63.	FLAMMINI	EMANUELA	A019	LAZIO
64.	FOLINI	ELEONORA	AB25	LOMBARDIA
65.	FORNARI	LUIGINA ANNA ROSARIA	B022	LOMBARDIA
66.	FUNDARO'	FLAVIA	A028	PIEMONTE
67.	FUSCO	FRANCESCO	B016	LOMBARDIA
68.	GAETANO	LORENA	A034	TOSCANA
69.	GALLI	MARIA SOLE	AA24	LOMBARDIA
70.	GAMBINO	ELEONORA	A050	PIEMONTE
71.	GARAFFA	MARIA PIA	A028	LOMBARDIA
72.	GIACOMAZZI	ELENA	A034	LOMBARDIA
73.	GIANGRASSO	DANIELA	AB25	LOMBARDIA
74.	GIANNANGELO	STEFANO	A060	LOMBARDIA
75.	GIOCONDO	ANTONELLA	A022	LOMBARDIA
76.	GIORNI	LUCA	A048	TOSCANA
77.	GIOVANELLI	CLAUDIA	A050	LAZIO
78.	GRANIERI	LETIZIA	A028	PIEMONTE
79.	GRIGO	NICOLE ISABELLE	AD24	FRIULI VENEZIA GIULIA
80.	GULLO	CINZIA	A046	LOMBARDIA
81.	IALUNA	FRANCESCO	A060	LOMBARDIA
82.	IANNELLO	GIOVANNA MARIA	A001	TOSCANA
83.	IELASI	CLAUDIO	A047	LOMBARDIA
84.	LA FERRARA	RICCARDO	A048	LOMBARDIA
85.	LA PIETRA	FLORA	A022	LOMBARDIA
86.	LA PORTA	SARA	A018	VENETO

87.	LARIVERA	RITA	A026	LAZIO
88.	LEONE	ISABELLA	A001	TOSCANA
89.	LIBERTO	MODICA ELENA	AB25	LOMBARDIA
90.	LICCARDO	ANTONIO	A060	PIEMONTE
91.	LIGATO	CLAUDIA	AC2A	LOMBARDIA
92.	LIZZIO	FEDERICA	AB25	LOMBARDIA
93.	LONGOBARDO	ALESSIA	A027	LOMBARDIA
94.	LUZZI	ANTONELLA	A026	LOMBARDIA
95.	MAFFEZZOLI	GIORGIA	A027	LAZIO
96.	MANCUSO	MONICA	AA25	LOMBARDIA
97.	MANDOLITI	ROBERTA	A014	VENETO
98.	MANDUCI	VALENTINA	A041	LOMBARDIA
99.	MANFRINI	SIMONE	B022	LAZIO
100.	MARINACCIO	MARIA CRISTINA	A028	PIEMONTE
101.	MATTEOCCI	ANNA	A019	LAZIO
102.	MELONI	DARIO	A001	PIEMONTE
103.	MENGHINI	MARIANNA	A028	PIEMONTE
104.	MESSINA	MARIANNA	A022	VENETO
105.	MISTRORIGO	MARIA	A049	EMILIA ROMAGNA
106.	MONFORTE	GIORGIA	A012	LAZIO
107.	NATOLI	MARIADOMENIC A	A022	LOMBARDIA
108.	NICOSIA	ANTONELLA	A060	LOMBARDIA
109.	PACILIO	ALESSANDRA	A060	LOMBARDIA
110.	PANTERA	CHIARA	AK56	LOMBARDIA
111.	PANTUSA	LUIGIA	A028	LOMBARDIA
112.	PAPAIANNI	GIUSEPPE	B022	LOMBARDIA
113.	PAPAIANNI	PASQUALE	B022	LOMBARDIA
114.	PERAZZOLO	FRANCESCA	A028	LOMBARDIA
115.	PEZZELLA	MARIA ROSARIA	A028	TOSCANA
116.	PIZZULLI	EMILIANO	B015	PUGLIA
117.	PIZZUTELLI	LAURA	AB24	LAZIO
118.	PONI	ALESSIA	AD24	LOMBARDIA
119.	POPOLANI	ROBERTA	A030	TOSCANA
120.	PORPORA	MONICA	A048	LOMBARDIA
121.	PRATICO'	GIUSY	A022	LOMBARDIA
122.	PUJIA	ANTONIO	A048	LOMBARDIA
123.	QUAGLIA	ANDREA EMANUEL	A030	LOMBARDIA
124.	REA	CLAUDIA	A013	LAZIO
125.	REGA	CIRA	A022	LOMBARDIA

126. RISA	MANUELA	A050	LAZIO
127. RODILOSSE	UMBERTO	A026	LOMBARDIA
128. RONCHI	MARTA	A047	LOMBARDIA
129. ROVIELLO	ANNA	A061	LOMBARDIA
130. RUSSO	FRANCESCO	A041	LOMBARDIA
131. SABATINI	GIULIA	A015	LAZIO
132. SALANITRO	FELICIA	AC25	LOMBARDIA
133. SANTABARBARA	ROSANNA	A022	LAZIO
134. SANTIA	LAURA	B020	LAZIO
135. SAVELLI	GIACOMO	A012	MARCHE
136. SCALERA	ISABELLA	A030	LOMBARDIA
137. SCAVO	MARIA	A022	LOMBARDIA
138. SCHITTONI	MARIA ANGELA	B016	SICILIA
139. SEMERARO	ROSSELLA	AB24	FRIULI VENEZIA GIULIA
140. SICILIANO	LUIGI	A030	LOMBARDIA
141. SILVESTRI	CRISTINA	A018	LOMBARDIA
142. SOLDI	ANTONIO	A028	LOMBARDIA
143. TAGLIACOLLO	EMMA	A001	LAZIO
144. TILLI	RAFFAELLA	A001	LAZIO
145. VALENTE	MARIANNA	A001	VENETO
146. VANTAGGIATO	MARTA	A027	LAZIO
147. VELLA	NADIA	A028	LOMBARDIA
148. VIRILI	MARIA ELENA	A050	LAZIO
149. VOLPE	FABIO	B011	EMILIA ROMAGNA
150. ZUMBO	FRANCESCO LUCIANO	A020	EMILIA ROMAGNA

I docenti, dopo aver sostenuto la prova scritta per le relative classi di concorso di appartenenza, venivano a conoscenza del mancato superamento della predetta, prendendo visione dei provvedimenti con i quali i singoli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza pubblicavano i provvedimenti aventi ad oggetto gli esiti delle prove scritte e le relative graduatorie di merito, nei quali non compare il loro nominativo.

Occorre premettere che la procedura in oggetto è stata programmata al fine di realizzare la stabilizzazione dei docenti con servizio svolto pari a tre annualità tra l'a.s. 2008/09 e l'a.s. 2019/2020, come espressamente sancito dall'art. 2 del Bando

di concorso.

L'esclusione disposta nei confronti dei ricorrenti è assolutamente illegittima, in quanto comminata all'esito di una prova svolta in violazione della normativa in materia di concorsi pubblici e soprattutto per mancanza di trasparenza in relazione al rispetto del principio di collegialità in sede di correzione degli elaborati.

Le violazioni perpetrate dal Ministero in sede di predisposizione e di svolgimento della prova scritta sono tanto più evidenti se solo si considera che la procedura straordinaria è stata programmata al fine di realizzare l'immissione in ruolo di un considerevole numero di docenti precari che hanno svolto, tra l'a.s. 2008/09 e l'a.s. 2019/20, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, proprio per "contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari", così come sancito all'art. 5 comma 1 lett. b) della legge n. 159/19.

Il Bando di concorso straordinario è stato difatti pubblicato a seguito dell'approvazione del D.L. n. 126 del 29.10.2019, convertito dalla legge n. 159 del 20.12.2019 avente ad oggetto *"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*.

Con il cd. "Decreto Scuola", la cui definitiva approvazione è avvenuta con la legge n. 41 del 06.06.2020, sono state apportate ulteriori modifiche, in quanto è stato previsto lo svolgimento della prova nell'a.s. 2020/21, spostando di fatto un anno in avanti i requisiti previsti dal Bando di concorso.

La procedura straordinaria in oggetto è finalizzata all'immissione in ruolo di 24.000 docenti per gli anni scolastici dall'a.s. 2020/21 all'a.s. 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della graduatoria, e pertanto si colloca nell'ambito di quelle rilevanti procedure concorsuali dirette a consentire l'accesso stabile dei docenti alla funzione di insegnamento **(Cfr. doc. 1: D.D. M.I. n. 510/20)**.

Nella programmazione della procedura straordinaria il Ministero resistente, per effetto delle modifiche apportate con D.D. n. 783/20, ha previsto lo svolgimento di

una prova scritta composta di “a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a certificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” (Cfr. doc. 2: D.D. M.I. n. 783/20).

Pur a seguito delle rettifiche apportate, il Ministero non ha tuttavia inserito all'interno del Bando di concorso alcuna previsione relativa allo svolgimento di una prova di informatica, richiesta in tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

La procedura straordinaria si è svolta in palese violazione di legge ed in mancanza di trasparenza in sede di correzione degli elaborati, come si evince dal fatto che non vi è traccia delle modalità di valutazione degli elaborati né di quelle relative alla correzione delle prove da remoto, in particolare del rispetto del principio di collegialità, come invece indicato nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 712 del 07.01.2021.

I ricorrenti, pur essendo in possesso di molteplici titoli culturali, professionali e di servizio, sono stati concretamente pregiudicati dalle illegittime previsioni del Bando, in quanto hanno subito il mancato superamento della prova scritta determinato dallo svolgimento di una prova in contrasto con il D. Lgs. n. 165/01 e con la legge n. 41/2020, nonché realizzatasi in violazione del principio di collegialità in sede di correzione degli elaborati.

Per tutti i suesposti motivi i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, ricorrono innanzi a questo Ecc.mo Tribunale chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

IN VIA INCIDENTALE

I. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE DA PARTE DELLA LEGGE N. 159/2019, CHE HA PREVISTO LA SOGLIA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN 7/10. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PRECARIO.

La difesa dei ricorrenti rileva la palese violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione da parte dell'art. 1, co. 10 della l. n. 159/2019 relativo alle *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”*, nella parte in cui ha disposto che *“Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di **sette decimi o equivalente**, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016”*.

Il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta si pone in aperto contrasto con gli articoli 3 e l'art. 97 della Costituzione, nonché della normativa comunitaria in tema di stabilizzazione del personale docente precario.

Il Bando di concorso impugnato, sulla base del richiamato disposto di cui alla legge n. 159/19, ha previsto all'art. 13 del Bando, così come modificato dal D.D. n. 783/20, che: *“1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. [...]11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8”*.

Il contestato esito scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 13, co. 8 del bando concorsuale in attuazione dell'art. 1, co. 10 della l. n. 159/2019 che, in palese contrasto con la normativa comunitaria in tema di superamento del precariato del personale docente, ha previsto un punteggio minimo così elevato per il superamento della prova scritta del concorso straordinario, che si rivela assolutamente sproporzionato rispetto alle esigenze di interesse pubblico sottese alla procedura in oggetto.

La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata in merito alla illegittimità del precariato ultratriennale nel Comparto Scuola riconoscendo che: *“Venendo all’esame della legge n. 107 del 2015, le sue finalità sono chiaramente indicate con riguardo alla disposizione che, nell’originario disegno di legge (Atto Camera 2994, XVII legislatura), prevedeva la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato della scuola (art. 12 del citato d.d.l.). Nella relazione illustrativa si precisava, infatti, che: «La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l’abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica. Ciò a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014 [...]. In proposito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella citata sentenza ha evidenziato il contrasto delle norme italiane in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico con quanto previsto dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. Si introduce il limite temporale di trentasei mesi come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali da considerarsi complessivamente, anche non continuativi». 14.1.– La disposizione è stata poi trasfusa nel comma 131 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, secondo cui «A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi». 14.2.– La durata complessiva dei contratti a termine è poi assunta dal legislatore quale parametro di operatività del fondo istituito dal successivo comma 132 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015.[...] 14.4.– A tale normativa a regime si aggiungono rilevanti disposizioni transitorie. È infatti stabilito (art. 1, comma 95, della stessa legge) che: «Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di*

assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono sopresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012». È poi previsto, sempre dal comma 109, lettera c), della citata legge n. 107 del 2015, che l'art. 399, del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui l'accesso ai ruoli ha luogo anche attingendo alle graduatorie permanenti, continua ad applicarsi fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento. 15.– Ebbene, si è già detto della pluralità delle misure autorizzate dalla normativa comunitaria che qui viene in rilievo; occorre ora precisare che tali misure sono fra loro alternative e che quindi si deve ritenere sufficiente l'applicazione di una sola di esse. Ciò si desume in particolare al paragrafo 79 della motivazione, secondo cui «quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione»: dunque, è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela. Nello stesso senso sono i precedenti della Corte di giustizia che, sempre a proposito della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, affermano che rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori (sentenza 15 aprile 2008, nella causa C-268/06, Impact; sentenza 23 aprile 2009, nelle cause riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki ed altri). L'alternatività è del resto implicita nell'identica efficacia delle due misure espressamente individuate dalla Corte, entrambe idonee «a cancellare le conseguenze della violazione» (sempre nel

paragrafo 79). Tale efficacia è indubbiamente tipica della sanzione generale del risarcimento, desunta dai principi della normativa comunitaria e non richiede approfondimenti; non diversa, tuttavia, è l'efficacia dell'altra misura, che sostanzialmente costituisce anch'essa un risarcimento, ma in forma specifica. Ciò sarebbe ancor più evidente se la sanzione alternativa consistesse nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ricordato anche nell'ordinanza n. 207 del 2013, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto. 16.– Ebbene, dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati dal legislatore nel 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi che vengono in rilievo di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia. E tale conclusione trova una indiretta ma autorevole conferma in quella cui è pervenuta la Commissione U.E. a proposito della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della stessa normativa dell'Unione: essa è stata archiviata senza sanzioni a seguito della difesa dell'Italia, argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta. 17.– Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile. 18.– Quanto alle situazioni pregresse, occorre distinguere a seconda del personale interessato. **18.1.– Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili**

chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.)" (Cfr. doc. 3: Sentenza Corte Costituzionale n. 187/2016).

La norma di cui alla l. n. 159/19 ha legittimato l'espletamento non già di una selezione "blanda" per l'immissione in ruolo di tutti quei docenti precari che aspirano al ruolo, ma ha consentito l'avvio di un concorso straordinario che si è sostanziato in una vera e propria procedura selettiva, in contrasto con la normativa comunitaria in materia.

Con la richiamata sentenza, la Corte Costituzionale ha giudicato sostanzialmente adeguata come unica misura, conforme alla normativa europea, quella prevista dalla legge n. 107/15, diretta a garantire "[...] *all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento [...] permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)*".

In contrasto con tali disposizioni, la legge n. 159/19 ha palesemente operato in aperta violazione dei principi comunitari, impedendo ai docenti precari di ottenere la stabilizzazione mediante il ricorso a procedure corrispondenti alla finalità perseguita.

Non è stata in tal modo garantita la effettiva finalità del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020, che avrebbe dovuto essere quella di consentire l'immissione in ruolo dei docenti precari: ciò non è avvenuto nel caso di specie, come comprovato dal fatto che sono stati imposti una serie di requisiti

particolarmente stringenti e selettivi, che mal si conciliano con l'obiettivo di superamento del precariato.

La fissazione di un punteggio minimo così gravoso per il superamento della prova scritta del concorso straordinario vanifica l'obiettivo perseguito dalla indizione di una simile procedura che, in maniera del tutto paradossale, non presenterebbe alcuna differenza rispetto a quella ordinaria per la quale è richiesto l'ulteriore requisito della abilitazione ed è previsto il punteggio minimo di 28/40 per superare la prova scritta.

A ciò deve aggiungersi che, in virtù del comma 21 dell'art. 59 del decreto 73/2021 e il comma 13 dell'art. 1 del d.l. n. 126/19, convertito in l. n. 159/19, i candidati che hanno superato le relative prove scritte del concorso straordinario con il punteggio minimo di 56/80 **conseguono direttamente l'abilitazione anche in assenza dei 24 CFU.**

I ricorrenti sono pertanto ulteriormente pregiudicati in quanto non avranno la possibilità di essere inseriti nella prima fascia delle GPS (Graduatorie Per le Supplenze) di appartenenza, in quanto non abilitati, con evidente impossibilità di ottenere le supplenze annuali.

Risulta evidente la compromissione dei diritti dei ricorrenti i quali, nonostante il possesso di tutti i validi titoli di studio richiesti dal Bando, sono stati ingiustamente privati della possibilità di essere inseriti all'interno delle graduatorie di merito per le classi di concorso di appartenenza, dopo anni di effettivo insegnamento nelle relative materie.

Preme rilevare che l'Amministrazione, predisponendo un bando di concorso straordinario con le predette modalità, ha posto in essere una vera e propria procedura selettiva, in quanto ha imposto il superamento di un punteggio che si colloca ben al di sopra della sufficienza.

Si rappresenta difatti che la soglia della sufficienza di 6/10, quale l'Amministrazione avrebbe dovuto ragionevolmente prevedere all'interno del Bando

di concorso in oggetto, sarebbe stato raggiunto da tutti quei candidati che avrebbero ottenuto il punteggio pari a 48/80.

Il mancato adeguamento della soglia di superamento della prova scritta al reale fabbisogno di personale da immettere in ruolo ha dunque prodotto una ingiustificata lesione del *favor participationis* e dei richiamati principi costituzionali.

Si rappresenta che i docenti odierni ricorrenti sono in possesso del requisito di almeno tre anni di servizio, così come richiesti dall'art. 2 del Bando, e che è già stata bandita una procedura ordinaria.

L'Amministrazione avrebbe dovuto rispettare la *ratio* della normativa posta a tutela del personale precario, procedendo alla programmazione di un concorso straordinario più blando, al fine di contenere e contrastare il fenomeno del precariato scolastico.

Si rammenta all'Ill.mo TAR adito che l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni avviene mediante concorso pubblico, quale modalità generale ed ordinaria.

Pur tuttavia, la costante giurisprudenza di legittimità prevede che “(...) *L'eccezionale possibilità di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento del personale, che è prevista dall'articolo 97 Cost., comma 4, è ammessa nei soli casi in cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico, individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (ex multis Corte Cost., sentenze nn. 134/2014; 217/2012; 89/2003; 320/1997; 205/1996). Tanto premesso e in continuità con i principi sopra richiamati, si osserva che la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, anche nell'ipotesi di nuovo inquadramento dei dipendenti già in servizio, è rappresentata dal pubblico concorso, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità, come più volte affermato dal Giudice delle Leggi. (...) Esso è posto a presidio delle esigenze di*

imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Di talché le eccezioni a tale regola, da prevedere con legge, debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” (Cfr. doc. 4: Sentenza Corte Cassazione n. 19162/2021).

È dunque contemplata la possibilità in capo al legislatore di “(...) introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale del pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell'amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017)” (Cfr. doc. 5: Sentenza Corte Costituzionale n. 36/2020).

La regola del concorso pubblico è soggetta a deroghe espressamente contemplate, in quanto funzionali al buon andamento dell'Amministrazione ed in presenza di peculiari esigenze di interesse pubblico.

Nel caso di specie, trattandosi di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione e al superamento del precariato del personale scolastico, il Ministero resistente avrebbe dovuto programmare una selezione diversa, fissando requisiti meno gravosi, in linea con la *ratio* sottesa ad una simile procedura.

Richiamati i motivi di annullamento sopra esposti, si intende sottoporre all'Ill.mo T.A.R. adito la disamina della questione di legittimità costituzionale.

IN VIA PRINCIPALE

I. ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L'ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELL'USO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: D. LGS. N. 165/01 – L. N. 82 DEL 07.03.2005. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 41/20. ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

Il Ministero resistente ha consentito l'espletamento di una prova concorsuale, pur in assenza della previsione della prova di informatica, prevista per legge ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01.

La citata disposizione sancisce infatti che *"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono **l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse** e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere"*.

L'Amministrazione ha l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione delle prove concorsuali, la conoscenza dei requisiti informatici indispensabili al corretto espletamento delle funzioni professionali.

Sul punto, l'art. 13 del *"Codice dell'amministrazione digitale"* di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla *"Formazione informatica dei dipendenti pubblici"* che *"1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*.

L'omessa previsione di una prova volta all'accertamento delle conoscenze informatiche ha pertanto cagionato un concreto pregiudizio nei confronti dei ricorrenti, i quali sono stati privati della possibilità di ambire ad una stabilità professionale, a causa della illegittima condotta dell'Amministrazione.

A conforto di ciò, è sufficiente rilevare che il TAR del Lazio ha già disposto **l'annullamento** di un precedente bando di concorso del M.I.U.R. (ora Ministero dell'Istruzione) in contrasto sia con la normativa vigente nonché con le precedenti circolari ministeriali.

In tale pronuncia, il TAR del Lazio ha rilevato che *"È del pari infranta la invocata circolare Miur 27.7.2012 n. 5259, reiterata con la circolare n. 8880/2013, che*

*stabilisce che fino all'adozione del regolamento sul personale di cui all'art. 2 co. 7 della L. n. 508/1999 alle necessità di personale debba farsi fronte attingendo alle graduatorie permanenti di istituto nelle quali deve essere incluso il personale con almeno 24 mesi di servizio, graduatorie che debbono essere annualmente aggiornate inserendovi anche i dipendenti che matureranno il predetto requisito temporale di servizio negli anni accademici successivi. Bandendo il nuovo concorso gravato, **l'amministrazione ha violato tutte le disposizioni or ora richiamate**".*

Il Ministero resistente ha avviato una procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente precario, programmando la medesima in contrasto con la stessa volontà del Legislatore, come cristallizzata nel decreto legge n. 22 del 08.04.2020, convertito in legge n. 41/20 del 06.06.2020.

Conformemente al tenore del D. Lgs. n. 165/01, il Legislatore aveva espressamente previsto all'art. 2 della legge n. 41/20 rubricato "Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021", una serie di modifiche da apportare al concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/20, così disponendo al punto n. 4: "*Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b) , del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159*" (Cfr. doc. 6: Legge n. 41/2020).

Tra le altre modifiche, era stato dunque prospettato lo svolgimento di una prova di informatica, che è stata però del tutto disattesa dall'Amministrazione, anche a seguito della pubblicazione del D.D. n. 783 del 10.07.2020.

L'obbligatorietà della prova di informatica all'interno di tutte le procedure concorsuali è prevista anche all'interno delle Linee guida sulle procedure concorsuali di cui alla Direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione laddove, in relazione ai requisiti di ammissione nelle procedure di reclutamento, è espressamente sancito che: *"(...) Va poi segnalata l'importanza di competenze come quelle linguistiche e quelle informatiche, che potranno essere oggetto, oltre che di prove di esame o in alternativa a esse, di requisiti di ammissione, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. 165/2001, con riferimento all'accertamento "della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere". I bandi possono richiedere, per esempio, una certificazione di un certo livello di conoscenza della lingua inglese, sulla base del sistema di esami diffuso a livello internazionale"* **(cfr. doc. 7: Linee guida sulle procedure concorsuali).**

Nello stesso senso, il consolidato orientamento della Giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che: *"L'art. 37, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che: <<1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento. 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla*

professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica>>. A sua volta l'art. 1, co. 2, del medesimo decreto ha sancito che per amministrazioni pubbliche si intendono, inter alios, oltre quelle dello Stato, anche <<... le Regioni, le Province, i Comuni>>. L'esegesi letterale e teleologica delle su riportate norme (anche alla luce dei precedenti di questo Consiglio, cfr. sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3283), smentisce la tesi prospettata dal ricorrente. **Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165 cit. emerge, infatti, che: a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche; b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l'accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso; c) per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero; d) in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione" (cfr. doc.ti 8 – 11: **Sentenza Consiglio di Stato n. 4081/2008; Sentenza Consiglio di Stato n. 3975/2021; Sentenza TAR Pescara n. 158/2012; Sentenza TAR Veneto n. 5285/2010**).**

Il Ministero resistente non ha dunque rispettato e dato seguito a quanto rilevato all'interno della l. n. 41/20, prevedendo soltanto lo svolgimento di una prova scritta "computer based" e non disponendo nulla sulla valutazione delle competenze informatiche dei candidati, agendo così in palese violazione di legge.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ E DELL'ART. 15, COMMA 1, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 IN SEDE DI CORREZIONE DEGLI

ELABORATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI .

L'Amministrazione ha palesemente violato i principi di trasparenza e di collegialità in sede di correzione degli elaborati in quanto, contrariamente a quanto prescritto all'interno del "*Manuale della Commissione Giudicatrice*", non vi è prova della contestualità della correzione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice **(Cfr. doc. 12: Manuale Commissione giudicatrice)**.

Come compiutamente esposto all'interno del predetto Manuale, "*tutti i componenti della commissione, per correggere i compiti, dovranno essere in possesso di [...] Firma digitale*", necessaria al fine di procedere alla sottoscrizione digitale di tutti i documenti durante il processo di correzione dei compiti.

Il Manuale indica espressamente i seguenti passaggi al fine di consentire una corretta correzione degli elaborati, condivisa e sottoscritta in maniera contestuale da tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

Firma digitale dei Documenti

Tutti i documenti previsti durante il processo di correzione dei compiti (Verbali, schede di valutazione, ecc.), dovranno essere predisposti dal segretario, fatti firmare digitalmente durante la seduta da tutti i componenti della commissione/sottocommissione e tutte le firme dovranno essere apposte sul medesimo file.

I documenti dovranno quindi essere caricati sul sistema SOLTANTO dopo che saranno completi di tutte le firme digitali.

Esempio: il segretario, una volta predisposto e firmato digitalmente il documento del verbale, lo condivide al presidente, che lo firma digitalmente. A questo punto il presidente invierà il verbale firmato digitalmente da lui e dal segretario, al primo commissario che procederà a firmarlo. Il primo commissario invierà il verbale firmato già firmato da lui, dal segretario e dal Presidente, al secondo commissario, che firmerà e lo invierà al terzo commissario. Quest'ultimo, dopo averlo firmato digitalmente, lo invierà al segretario. Solo ora il segretario potrà caricare il verbale sul sistema, in quanto completo delle firme di tutta la commissione.

Nel caso in cui la commissione sia composta da più sottocommissioni, il verbale di approvazione della griglia di valutazione dovrà essere firmato da tutti i componenti di tutte le sottocommissioni. I verbali delle sedute di correzione e le schede di valutazione del singolo compito, invece, saranno firmati dai solo dai componenti della sottocommissione che effettua tale correzione.

È dunque evidente che sussisteva l'obbligo, in capo a ciascun membro della Commissione, di procedere alla firma dei documenti relativi alla procedura

concorsuale in sede di correzione degli elaborati, che dovevano essere apposte in maniera contestuale alla correzione.

Sul punto, il D.P.R. 487/94 relativo al “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, dispone all’art. 15 rubricato “*Processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle graduatorie*” che “*Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale **sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario***” (Cfr. doc. 13: D.P.R. n. 487/94).

L’Amministrazione, in riscontro alle numerose istanze di accesso agli atti avanzate dagli odierni ricorrenti, non ha effettivamente provato il rispetto del principio di collegialità in sede di correzione degli elaborati, non avendo fornito la relativa documentazione comprovante la presenza di tutti i Commissari in sede di correzione della prova di ciascun candidato.

Ciò si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e con la normativa nazionale di riferimento di cui all’art. 35 del d. lgs. n. 165/01, per violazione del principio di collegialità che deve governare tutte le procedure di selezione pubbliche.

Sono pertanto del tutto carenti riferimenti idonei ad attestare la sussistenza ed il rispetto del principio di collegialità in sede di correzione della prova scritta sostenuta dai ricorrenti, criterio che deve essere garantito in tutte le procedure concorsuali.

^^^

Per quanto sin qui esposto i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità che con il presente atto viene sollevata, considerata la rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa:

RICORRONO

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto alla sospensione dei provvedimenti con i quali sono state pubblicate le graduatorie di merito del concorso straordinario, nonché all'annullamento dell'intera procedura, in quanto predisposta in palese violazione della normativa vigente in tema di concorsi pubblici.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, di annullare la procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020 per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione, non modificando il Bando di concorso, ha mantenuto una serie di illegittimità non procedendo alla rettifica di tutte quelle previsioni ivi contenute che sono evidentemente *contra legem*.

Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che il concorso straordinario in oggetto è stato indetto con il preciso fine del superamento del precariato.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dal fatto che il Ministero dell'Istruzione ha avviato e concluso una procedura straordinaria articolata in violazione dei principi concorsuali previsti dalla legge.

Tra le numerose illegittimità richiamate, si rappresenta che i ricorrenti sono stati altamente pregiudicati dalla mancanza dello svolgimento della prova di informatica, la cui programmazione e valutazione avrebbe certamente determinato un esito diverso della procedura concorsuale.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che i candidati che hanno superato le relative prove scritte del concorso straordinario con il punteggio minimo di 56/80 conseguono direttamente l'abilitazione anche in assenza dei 24 CFU, con possibilità di essere pertanto inseriti all'interno della prima fascia delle GPS.

Tutto ciò è impedito agli odierni ricorrenti, il cui mancato superamento della prova scritta del concorso straordinario, imputabile alle irregolari modalità di programmazione ed espletamento della procedura straordinaria, ha impedito loro non solo e tanto di superare il precariato, ma anche di ambire alle supplenze annuali disposte dalle GPS di appartenenza.

Roma, 28.07.2021

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i file di LOG, contenenti i tempi e le modalità di connessione di tutti i componenti della Commissione, nonché di tutti i verbali relativi all'insediamento della predetta Commissione in sede di correzione dell'elaborato della ricorrente, per la verifica e conferma della violazione del principio di collegialità in sede di correzione degli elaborati.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. n. 510 del 23.04.2020;
2. D.D. n. 783 del 10.07.2020;
3. Sentenza Corte Costituzionale n. 187/2016;
4. Sentenza Corte Cassazione n. 19162/2021;
5. Sentenza Corte Costituzionale n. 36/2020;
6. Legge n. 41/20;
7. Linee guida sulle procedure concorsuali;
8. Sentenza Consiglio di Stato n. 4081/2008;
9. Sentenza Consiglio di Stato n. 3975/2021;
10. Sentenza TAR Pescara n. 158/2012;
11. Sentenza TAR Veneto n. 5285/2010;
12. Manuale della Commissione giudicatrice;
13. D.P.R. n. 487/94.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 28.07.2021

Avv. Domenico Naso

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di sospensione dei provvedimenti con i quali sono state pubblicate le graduatorie di merito per le singole classi di concorso di

appartenenza dei ricorrenti, nonché l'annullamento della procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto e che sono collocati all'interno delle graduatorie di merito per le rispettive classi di concorso;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione")*, a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *"con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in

alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti collocati nelle graduatorie di merito per le classi di concorso di appartenenza dei ricorrenti, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 28.07.2021

Avv. Domenico Naso